



COMUNE DI MOIMACCO

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2020
N. 24 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFE TARIP ANNO 2020.-

L'anno 2020 , il giorno 30 del mese di Settembre alle ore 19:35 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Basaldella Enrico	Presidente del Consiglio	Presente
Bassetti Franca	Consigliere	Presente
Rosati Alberto	Consigliere	Presente
Simoncig Davide	Consigliere	Presente
Basaldella Rodolfo	Consigliere	Presente
Cotterli Ada	Consigliere	Assente
Bevilacqua Paolo	Consigliere	Presente
Cleber Luigi	Consigliere	Assente
Lavarone Roberto	Consigliere	Presente
Filipig Sandro	Consigliere	Presente
Pontoni Tecla	Consigliere	Presente
Tuzzi Michele	Consigliere	Presente
Castellani Antonella	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Stanig Eva.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Basaldella Enrico nella sua qualità Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto;

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 09.12.2019 avente ad oggetto: "ISTITUZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA (TARI PUNTUALE) E INDIVIDUAZIONE DI A & T 2000 S.P.A. QUALE SOGGETTO GESTORE"; con le quali questa Amministrazione ha deliberato il passaggio da TARI a Tariffa sui rifiuti puntuale- Tariffa avente natura corrispettiva, a decorrere dall'anno solare 2020;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27.02.2020 con la quale si è provveduto all'approvazione del "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani - Parte generale e Norme tecniche di attuazione"

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.07.2020 con la quale è stato adottato il Regolamento per l'applicazione della tariffa puntuale sui rifiuti (TARIP);

VISTA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 di data 30.09.2020 avente ad oggetto "Approvazione tariffe TARIP anno 2020"

CONSIDERATO che:

- gli effetti dell'epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dapprima (30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi (11 marzo 2020), come "pandemia" hanno portato all'emanazione di numerosi provvedimenti legislativi nazionali e regionali in merito allo stato di emergenza sanitaria e epidemiologica;
- a causa dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19 sono stati, tra l'altro, disposti dalle autorità pubbliche periodi di chiusura obbligatoria di un gran numero di attività economiche (cd. lockdown);
- tali provvedimenti normativi e ordinatori hanno comportato per numerose utenze produttive, commerciali e di servizio presenti nel territorio comunale, periodi di totale o parziale inattività di durata variabile in relazione alla tipologia di attività svolta;
- in generale la ripresa delle attività economiche interessate da precedenti provvedimenti di chiusura è stata caratterizzata da una lenta ripartenza con effetti negativi sul medio periodo;
- in conseguenza di tali eventi si stanno registrando diffuse criticità anche di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale, con conseguenti prevedibili ricadute negative in termini di previsioni di riscossione delle tariffe relative al servizio rifiuti;

VISTI:

- la delibera ARERA n. 158 /2020/R/RIF del 5 maggio 2020 recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19", attraverso la quale, in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni acquisite, l'Autorità ha previsto l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19 introducendo, nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche, al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili, e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche economicamente disagiate, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti;

- la Nota di approfondimento IFEL Fondazione ANCI del 31 maggio 2020 avente per oggetto “la delibera Arera n. 2158/2020 nell’ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla TARI e sulla tariffa corrispettiva”;

DATO ATTO che ARERA con la sopracitata deliberazione 158/2020/R/RIF:

- definisce agli articoli 1 e 2 i criteri minimi per l’applicazione delle agevolazioni sulla parte variabile delle tariffe delle utenze non domestiche, elencando nelle tabelle 1a, 1b, 2 e 3 le varie tipologie di attività di utenze, riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo che hanno subito, per l’emergenza sanitaria COVID-19 la sospensione obbligatoria e/o facoltativa dell’attività;
- riconosce all’Ente locale la facoltà di introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale;

VISTI:

- la Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 ed in particolare l’art. 3 che ha previsto, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall’emergenza Covid-19, la facoltà per i comuni di deliberare riduzioni ed esenzioni della Tassa rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1 comma 660 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 stanziando un fondo speciale a favore dei comuni a parziale ristoro del minor gettito;
- l’art. 3 comma 4 della Legge regionale n. 9/2020 che prevede a carico dei comuni beneficiari del ristoro uno stanziamento, derivante da risorse proprie, almeno pari quello erogato dalla Regione;
- la Tabella A riferita all’art. 3 della citata Legge regionale n. 9/2020 che assegna al comune di Moimacco un ristoro massimo di € 10.209,45, a copertura del minor gettito derivante dalla riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche;
- il Regolamento del Comune di Moimacco per l’applicazione della Tariffa Rifiuti Puntuale, e in particolare l’art. 15, che dispone che il pagamento della Tariffa al Gestore può essere effettuato da parte del Comune in sostituzione dell’utenza, per i locali e aree occupati o detenuti da utenze, a favore delle quali il Comune si avvalga della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni sia parziale sia totali;
- il PEF d’ambito del Gestore A&T 2000 SpA approvato dall’autorità regionale di settore AUSIR con deliberazione n. 18 del 29/6/2020 ed il correlato prospetto di ripartizione del PEF, di data 20/8/2020 come modificato con la nota prot. nr. 3637/20/LA/gc del 18 settembre 2020 dell’A&T2000, ns. prot. nr. 5503 del 18.09.2020, avente ad oggetto: PEF 2020 – comunicazione, con la quale comunica che per l’anno 2020 per il Comune di Moimacco sarà applicata una riduzione sul fatturato di € -14.553,67;

DATO ATTO che il gestore ha sospeso la fatturazione alle categorie potenzialmente interessate dalla concessione dell’agevolazione in attesa dell’approvazione delle agevolazioni di cui al presente atto;

CONSIDERATO che:

- le agevolazioni obbligatorie introdotte dalla delibera ARERA 158/2020/R/RIF e quelle previste dal legislatore regionale sono limitate espressamente alle utenze non domestiche;
- l’applicazione della agevolazione introdotta da ARERA nei comuni in cui è in vigore la tariffazione puntuale, si limita all’azzeramento della componente variabile della tariffa limitatamente al periodo di sospensione dell’attività e comporta pertanto un impatto limitato in termini di benefici economici facendo di fatto venir meno la finalità del provvedimento di agevolazione;
- per l’applicazione delle agevolazioni risulta opportuno fare riferimento alla classificazione delle utenze non domestiche stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 non essendo disponibili nella banca dati delle utenze i corrispondenti codici ATECO;

RITENUTO:

- al fine di contenere gli effetti negativi che l’emergenza COVID-19 ha prodotto sul tessuto produttivo comunale di introdurre per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 1 comma 660 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, una specifica agevolazione, in percentuale, a favore delle utenze non domestiche da applicarsi sull’importo complessivo annuo dovuto dalle singole utenze a titolo di TARI Puntuale;

- di avvalersi di quanto disposto dall'art. 3 della Legge regionale 9/2020, applicando in quota parte il citato trasferimento regionale pervenuto a titolo di ristoro delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni adottate in materia TARI, per un importo pari al 50% del complessivo importo ridotto sul fatturato presunto da utenze non domestiche, integrando di pari importo dette risorse con risorse proprie dell'Ente in modo da garantire una riduzione significativa dell'onere gravante sulle utenze non domestiche già gravemente provate dalle difficoltà economiche generalizzate;

DATO ATTO che:

- a seguito di una prima stima effettuata dagli uffici competenti, l'importo massimo stimabile derivante dalla concessione di agevolazioni TARI di cui ai paragrafi precedenti è calcolato considerando l'importo complessivo annuo dovuto da tutte le utenze non domestiche interessate dal provvedimento in € 12.553,05.= (esclusa IVA e add.le reg.le ex TEFA);
- di avvalersi di quanto disposto dall'art. 3 della Legge regionale 9/2020, ed applicare il trasferimento a ristoro regionale delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni adottate in materia TARI per l'importo di euro € 7.155,24 €, integrando di pari importo dette risorse con risorse proprie dell'Ente in modo da garantire una riduzione a favore delle utenze non domestiche per circa € 14.500,00 (comprensivi IVA e ex TEFA);

RITENUTO di semplificare l'accesso all'agevolazioni disponendo che il gestore provveda all'applicazione delle stesse, con le percentuali che di seguito si specificheranno, in sede di fatturazione;

VISTO l'articolo 42 T.U.E.L.;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi sul presente atto ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Il Sindaco passa la parola al vice Sindaco Bassetti che afferma: “la Legge Regionale. 9/20 dispone che i comuni possono deliberare esenzioni Tari per le utenze non domestiche. L'abbattimento avviene con contribuzione regionale, a patto che il comune metta altrettante risorse del bilancio. Il contributo regionale sarà accertato direttamente dal Comune. Questa amministrazione, in virtù di un tanto, ha deciso di venire incontro alle attività sul territorio comunale rimaste chiuse causa emergenza COVID con una riduzione percentuale che si attesta attorno al 25% sul dovuto annuo. La riduzione in sostanza si attesta sull'importo di circa 14 mila euro, di cui metà viene coperto da fondi regionali e metà comunali.”

DATO ATTO che gli interventi sono registrati su supporto informatico depositato presso la segreteria che costituisce, ex art. 22, L. n. 241/1990 e s.m.i., documentazione a comprova della discussione ai sensi dell'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale;

UDITA quindi la proposta del Presidente, si procede a votazione sull'argomento in esame.

Procedutosi a votazione nei modi e nelle forme previste dalla legge, si ottiene il seguente risultato:

Voti favorevoli: 11

Voti contrari: 0

Astenuti: 0

pertanto, in esito alla suddetta votazione

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, vista la Legge nr. 142/1990, i pareri e le attestazioni previsti, la Legge nr. 127/1997, la L.R. nr. 49/1991, la L.R. nr. 23/1997 e lo Statuto Comunale;

D E L I B E R A

per le premesse che qui si richiamano per far parte integrante del presente provvedimento

- 1) di provvedere, per l'anno 2020, alla riduzione della TARI dovuta da alcune categorie, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 15 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa rifiuti puntuale, applicando una riduzione agevolativa dell'importo complessivo annuo dovuto dalle singole utenze a titolo di TARI Puntuale, in percentuale correlata alla categoria stabilita dalla classificazione delle utenze non domestiche di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto anche della durata della sospensione totale o parziale dell'attività per effetto dell'emergenza sanitaria Covid-19, come indicato nella seguente tabella:

Categoria	Attività	Agevolazione percentuale fissa/variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto	25%
2	Cinematografi e teatri	35%
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	35%
4	Campeggi, distributori di carburanti e impianti sportivi	25%
5	Stabilimenti balneari	0%
6	Esposizioni, autosaloni	25%
7	Alberghi con ristorante	35%
8	Alberghi senza ristorante	35%
9	Case di cura e di riposo	0%
10	Ospedali	0%
11	Uffici, agenzie e studi professionali	25%
12	Banche e istituti di credito	0%
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	35%
14	Edicole, farmacia, tabaccaio e plurilicenze	0%
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0%
16	Banchi di mercato beni durevoli	35%
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	25%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	25%
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	25%
20	Attività industriali con capannoni di produzione	25%
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	25%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	35%
23	Mense, birrerie, amburgherie	35%
24	Bar, caffè, pasticceria	35%
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0%
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0%
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	25%
28	Ipermercati di generi misti	0%
29	Banchi di mercato generi alimentari	0%
30	Discoteche, night club	35%

31	Patrimonio comunale	0%
32	Associazioni	0%

- 2) di dare atto che l'ammontare totale delle riduzioni agevolative concesse con il sistema percentuale di cui al punto precedente, in base alle stime effettuate mediante i dati forniti dall'ente gestore, è pari a presunti euro € 14.310,48.- e che la spesa derivante trova copertura al cap. 1900/4 del Bilancio di Previsione 2020/2022 – esercizio 2020 –, finanziato per il 50% mediante contributo apposito di cui alla L.R. 9/2020 e per uguale importo con risorse comunali, in pari quote per presunti:
- € 7.155,24.- ristoro regionale all'art. 3 legge regionale n. 9/2020;
 - € 7.155,24.- risorse derivanti da fondi di bilancio propri
- 3) di dare mandato al Gestore del servizio A&T 2000 SpA:
- di procedere d'ufficio all'applicazione dell'agevolazione per le utenze che risultino immediatamente riconducibili alle categorie per le quali è stata disposta la riduzione;
 - di comunicare preventivamente al Comune di Moimacco l'elenco delle utenze beneficiarie dell'agevolazione per un monitoraggio del funzionamento del sistema così delineato, in ragione della maggiore contiguità con le realtà produttive interessate;

INDI, con votazione separata,
 Voti favorevoli: 11
 Voti contrari: 0
 Astenuti: 0

DELIBERA

con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da LUISA BASSO in data 24 settembre 2020.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA MARIACRISTINA VIRGILIO in data 25 settembre 2020.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Basaldella Enrico

Il Segretario
F.to Stanig Eva

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 05/10/2020 al 19/10/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Moimacco, lì 05/10/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Luca Visintin

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/09/2020, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 30/09/2020

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Luca Visintin

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì

Il Responsabile del Procedimento